

PARTE PRIMA**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 419581)

LEGGE REGIONALE 04 maggio 2020, n. 14
Boschi didattici del Veneto.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Finalità.

1. La Regione Veneto promuove la conoscenza del comparto forestale, sostiene l'attività di divulgazione forestale e ambientale, diffonde la cultura della tutela e conservazione del patrimonio boschivo di pianura, collina e montagna favorendo la conoscenza della sua storia, valorizza le figure agro-forestali, ivi compreso l'imprenditore agricolo, operanti sul territorio e incentiva forme di reddito complementare alla produzione agroforestale.

2. La Regione Veneto, per perseguire i fini di cui al comma 1:

- a) riconosce i soggetti proponenti di cui all'articolo 3, comma 2;
- b) attribuisce la denominazione di "Bosco didattico del Veneto";
- c) istituisce il "Circuito dei Boschi didattici del Veneto".

Art. 2
Definizioni.

1. Ai fini della presente legge:

- a) "Bosco didattico" è l'area boscata, definita ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali", di proprietà pubblica o privata, caratterizzata dalla rilevanza della composizione botanica arborea, arbustiva ed erbacea rappresentativa del sito o di particolari endemismi locali, nonché gli impianti di arboricoltura da legno di cui all'articolo 3, comma 2, lettera n) e le formazioni boschive di origine artificiale realizzate su terreni agricoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del medesimo decreto legislativo n. 34 del 2018;
- b) il "circuito" è l'insieme dei boschi iscritti all'Albo regionale di cui all'articolo 3;
- c) il "gestore" del Bosco didattico è il soggetto di diritto pubblico o privato che svolge le attività di cui al comma 2 per il tramite di un operatore qualificato ai sensi dell'articolo 5, cui compete l'attività didattica;
- d) "operatore" è il soggetto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, che svolge le attività nel Bosco didattico di cui al comma 2;
- e) "aula didattica" è il luogo o l'area attrezzata a servizio delle attività didattiche di cui al comma 2.

2. Le "attività" nel Bosco didattico sono riconducibili alla ricerca scientifica, alla didattica, alla formazione selvicolturale, allo studio etnografico, storico, artistico, culturale e dell'economia e delle tradizioni locali, tutte legate al bosco e finalizzate alla valorizzazione delle specifiche vocazioni dell'area designata, anche di carattere rurale. Sono, altresì, attività nel Bosco didattico quelle di formazione e divulgazione della cultura forestale e ambientale, di promozione dei valori ambientali, sociali, di inclusione sociale, di mobilità lenta, e di benessere della persona connesse all'area boscata.

Art. 3

Albo regionale dei Boschi didattici.

1. È istituito l'Albo regionale dei Boschi didattici, tenuto presso la struttura regionale competente in materia forestale, nel quale sono identificati con un numero progressivo di iscrizione i Boschi didattici della Regione Veneto.

2. All'Albo possono essere iscritti i soggetti di diritto pubblico o privato riconosciuti ai sensi dell'articolo 6.

3. Il Dirigente della struttura regionale competente in materia forestale determina:

- a) il controllo dei requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6;
- b) l'iscrizione e la cancellazione dei Boschi didattici dall'Albo regionale.

Art. 4

Requisiti del Bosco didattico.

1. I requisiti specifici del Bosco didattico sono:

a) forestali:

- 1) forma di governo a fustaia, a ceduo composto o a ceduo intensamente matricinato;
- 2) composizione botanica arborea, arbustiva ed erbacea rappresentativa del sito o di particolari endemismi locali;

b) didattici:

- 1) presenza di percorsi didattici o aree attrezzate per le attività nel Bosco didattico;
- 2) iniziative realizzate o previste da realizzare al fine di valorizzare la vocazione specifica dell'area (quali mostre, convegni, seminari, video);
- 3) materiale didattico-informativo;
- 4) presenza di almeno un operatore dedicato all'attività didattica;

c) logistici:

- 1) aree idonee per il parcheggio;
- 2) accessibilità agevole;
- 3) almeno un'aula didattica;
- 4) servizi igienici idonei alle attività svolte;

d) di sicurezza:

- 1) documento di valutazione dei rischi redatto, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", da tecnico abilitato;

- 2) polizza di responsabilità civile per danni a terzi per l'ammontare di almeno euro 1 milione;
- 3) regolamento, da esporre presso l'entrata, con indicate le norme di comportamento.

Art. 5
Requisiti dell'operatore.

1. L'attività didattica, di cui all'articolo 2 comma 2, è espletata da almeno un soggetto:

- a) in possesso di diploma di laurea in discipline agro-forestali, ambientali, naturali, biologiche;
- b) in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, supportato da adeguata formazione didattico-metodologica nelle materie di cui all'articolo 2 comma 2;
- c) titolare della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del codice Civile, iscritto all'INPS, supportato da adeguata formazione didattico-metodologica nelle materie di cui all'articolo 2 comma 2.

2. La Regione promuove e sostiene l'organizzazione di specifici percorsi formativi in materia di Bosco didattico per i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c).

Art. 6
Requisiti per l'iscrizione all'Albo regionale dei Boschi didattici.

1. L'istanza di iscrizione all'Albo regionale dei Boschi didattici è presentata alla struttura regionale competente in materia forestale e accompagnata da una relazione, redatta da un tecnico abilitato del settore, che illustri la presenza di tutti i requisiti necessari.

2. L'istanza è presentata dal gestore del bosco secondo quanto previsto dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e riporta:

a) informazioni relative al gestore:

- 1) nome e cognome/ragione sociale o denominazione sociale;
- 2) legale rappresentanza;
- 3) codice fiscale e/o partita IVA;
- 4) titolo di conduzione dell'area;

b) documentazione:

- 1) requisiti del bosco di cui all'articolo 4;
- 2) requisiti dell'operatore di cui all'articolo 5;
- 3) piano di cui all'articolo 7;
- 4) polizza di responsabilità civile verso terzi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), numero 2).

3. Il procedimento di iscrizione nell'Albo si conclude entro centoventi giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.

4. Il provvedimento di riconoscimento del Bosco didattico è adottato dal dirigente della struttura regionale competente in materia forestale, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto e pubblicizzato sul sito web regionale.

5. Il gestore ha l'obbligo di comunicare e documentare alla struttura regionale competente in materia forestale, entro trenta giorni dal loro verificarsi, ogni tipo di variazione dei dati presentati in sede di iscrizione.

Art. 7

Piano delle attività nel Bosco didattico.

1. Il piano delle attività nel Bosco didattico è così articolato:

- a) progetto delle attività di cui all'articolo 2 comma 2;
- b) attività di promozione e pubblicizzazione del progetto stesso;
- c) risorse umane impegnate nell'attività didattica;
- d) risorse economiche per lo svolgimento del piano.

Art. 8

Visite guidate e manifestazioni.

1. Le visite nel Bosco didattico sono guidate da almeno un operatore.

2. Il gestore del Bosco didattico ha l'obbligo di promuovere la "Festa dei Boschi didattici", con l'organizzazione di specifiche visite guidate per illustrare la storia e il significato ambientale del bosco.

3. Il gestore può concordare con gli enti locali la piantumazione in aree verdi o, più in generale, in aree di proprietà di tali enti.

4. Le attività nel Bosco didattico sono interdette nei boschi di conifere durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi.

5. Per i boschi di latifoglie il gestore del Bosco didattico deve attuare tutte le cautele e prescrizioni imposte dal decreto annuale del Presidente della Giunta regionale di dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, ai sensi della legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi", nonché della normativa regionale di settore.

Art. 9

Logo dei boschi didattici.

1. La Giunta regionale provvede a definire il logo dei Boschi didattici del Veneto.

2. L'uso del logo viene concesso unitamente al riconoscimento del Bosco didattico.

3. Il logo deve essere affisso nei luoghi del Bosco didattico, sulla segnaletica e su tutto il materiale didattico e promozionale.

Art. 10

Promozione dei Boschi didattici.

1. La Giunta regionale in coerenza con la programmazione forestale regionale, promuove il circuito dei boschi didattici in ambito regionale, nazionale ed europeo.

2. La Giunta regionale supporta l'attività di promozione dei gestori dei Boschi didattici anche con l'erogazione di contributi finanziari per le risorse umane impegnate nell'attività didattica e per la promozione e pubblicizzazione del progetto.

Art. 11**Revoca del riconoscimento di Bosco didattico e cancellazione dall'Albo.**

1. Il riconoscimento del Bosco didattico è revocato nei casi di:

- a) compiute, reiterate e gravi infrazioni alle norme dell'Unione europea, nazionali e regionali;
- b) perdita dei requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6;
- c) comunicazioni erronee o irregolari in ordine ai requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6 o del piano di attività nel Bosco didattico di cui all'articolo 7;
- d) richiesta del gestore del bosco.

2. Il riconoscimento di Bosco didattico decade nei casi di:

- a) dichiarazioni mendaci, seguite da segnalazione all'autorità giudiziaria competente per territorio;
- b) incendio boschivo, con area riportata nell'apposito catasto delle aree percorse dal fuoco da parte degli organi competenti;
- c) deterioramento del bosco per cause che comportano rischi per l'incolumità pubblica, quali ad esempio attacchi parassitari o eccezionali eventi atmosferici.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c), il dirigente della struttura regionale competente in materia forestale diffida il gestore del Bosco didattico a regolarizzare e/o sanare i rilievi contestati entro il termine di trenta giorni, decorsi i quali adotta l'atto di revoca del riconoscimento, nonché di recupero di eventuali contributi finanziari concessi.

4. Il provvedimento di revoca del riconoscimento ovvero di dichiarazione di decadenza nei casi previsti dal comma 2 determina la cancellazione del Bosco didattico dall'Albo regionale.

5. Il provvedimento di revoca o decadenza del riconoscimento è notificato agli interessati entro quindici giorni dalla data di emanazione.

Art. 12**Norma finanziaria.**

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 9, quantificati in euro 20.000,00 per l'esercizio 2020, si fa fronte mediante incremento delle risorse allocate nella Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione", Titolo 1 "Spese correnti" e contestuale riduzione per pari importo, nell'esercizio 2020, delle risorse allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020-2022.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, comma 2, e dell'articolo 10, comma 1, quantificati in complessivi euro 100.000,00 per l'esercizio 2021, si fa fronte mediante incremento delle risorse allocate nella Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione", Titolo 1 "Spese correnti" e contestuale riduzione per pari importo, nell'esercizio 2021, delle risorse allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020-2022.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 10, commi 1 e 2, quantificati in complessivi euro 180.000,00 per l'esercizio 2022, si fa fronte mediante incremento delle risorse allocate nella Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione", Titolo 1 "Spese correnti" e contestuale riduzione per pari importo, nell'esercizio 2022, delle risorse allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020-2022.

4. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 4 maggio 2020

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Finalità.

Art. 2 - Definizioni.

Art. 3 - Albo regionale dei Boschi didattici.

Art. 4 - Requisiti del Bosco didattico.

Art. 5 - Requisiti dell'operatore.

Art. 6 - Requisiti per l'iscrizione all'Albo regionale dei Boschi didattici.

Art. 7 - Piano delle attività nel Bosco didattico.

Art. 8 - Visite guidate e manifestazioni.

Art. 9 - Logo dei boschi didattici.

Art. 10 - Promozione dei Boschi didattici.

Art. 11 - Revoca del riconoscimento di Bosco didattico e cancellazione dall'Albo.

Art. 12 - Norma finanziaria.

Dati informativi concernenti la legge regionale 4 maggio 2020, n. 14

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 20 giugno 2019, dove ha acquisito il n. 444 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Dalla Libera, Finco, Barison, Gerolimetto, Possamai e Valdegamberi;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Terza Commissione consiliare;
- La Terza Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 26 marzo 2020;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Pietro Dalla Libera, e su relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatrice la consigliera Cristina Guarda, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 27 aprile 2020, n.15.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Pietro Dalla Libera, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la presente proposta di legge è finalizzata a valorizzare la conoscenza del comparto forestale al fine di diffondere la cultura della tutela e della conservazione del patrimonio boschivo; bosco didattico significa, infatti, sviluppare un’attività di divulgazione dell’ambiente forestale, per far comprendere come i boschi siano una presenza fondamentale per la salvaguardia e l’equilibrio dell’ambiente in cui viviamo. Fare esperienza del bosco, significa innanzitutto entrare in contatto con la natura che ci circonda favorendo la scoperta, la conoscenza e il rispetto dello specifico territorio di appartenenza, attraverso una metodologia che traspone strutture e strumenti volti all’apprendimento delle scienze naturali e dell’ecologia nell’ambiente naturale di riferimento.

Il bosco diventa così un “laboratorio”, una risorsa multidisciplinare dove, in contatto diretto con la natura dei luoghi e grazie all’esperienza guidata da personale qualificato, si imparano a vedere e scoprire elementi e situazioni nuove, con una modalità di osservazione che, grazie all’ambiente “non strutturato”, stimola fortemente la creatività, muovendo a processi cognitivi e relazionali che utilizzano un bagaglio di conoscenze, tradizioni e cultura utili e rilevanti anche sotto il profilo socio-economico.

Il bosco didattico partendo dall’attività di divulgazione della cultura forestale e ambientale, diventa in questo modo un’occasione ricreativa e formativa che vede tra i suoi possibili obiettivi:

- favorire, attraverso la conoscenza diretta dell’ambiente, la crescita del senso di appartenenza al proprio territorio e l’integrazione a livello di comunità locale e globale;
- far conoscere in particolare ai più giovani le tematiche ambientali per costruire la consapevolezza delle modifiche che il comportamento dell’uomo può produrre nei delicati equilibri degli ecosistemi;
- innescare un processo di cambiamento culturale che conduca verso la difesa e la cura del patrimonio locale;
- contribuire alla promozione del territorio di riferimento, delle sue valenze ambientali e culturali e quindi anche della sua storia e delle sue tradizioni.

Il progetto di legge è composto di 12 articoli:

- l’articolo 1 definisce le finalità che la legge intende perseguire: la conoscenza del comparto forestale, il sostegno all’attività di divulgazione forestale e ambientale, la diffusione della cultura della tutela e conservazione del patrimonio boschivo di pianura, collina e montagna, la valorizzazione delle figure agro-forestali operanti sul territorio;
- l’articolo 2 dà le definizioni utili ai fini della legge, in particolare quella di bosco didattico, di “attività” che si possono svolgere al suo interno (riconducibili alla ricerca scientifica, alla didattica, alla formazione selviculturale, allo studio etnografico, storico e culturale), attività tutte legate al bosco e finalizzate alla valorizzazione delle specifiche vocazioni dell’area designata e alla promozione dei valori ambientali e sociali presenti nell’area boscata;
- l’articolo 3 prevede l’istituzione e i contenuti dell’Albo regionale dei Boschi didattici, nonché le strutture regionali cui compete la tenuta;
- gli articoli 4 e 5 contemplano, rispettivamente, i requisiti del bosco didattico (sotto il profilo forestale, didattico, logistico e di sicurezza) e quelli degli operatori che svolgono l’attività didattica;
- l’articolo 6 si occupa dei requisiti per l’iscrizione all’Albo regionale dei boschi didattici e della relativa procedura;
- l’articolo 7 prevede un piano delle attività del bosco didattico e ne indica i contenuti minimi;
- l’articolo 8 detta alcune regole generali e divieti per le visite nel bosco didattico, mentre l’articolo 9 prevede un concorso di idee per la definizione di un logo dei boschi didattici del Veneto;

- l'articolo 10 demanda alla Giunta regionale sia la promozione del circuito dei boschi didattici in ambito regionale, nazionale ed europeo, in coerenza con la programmazione forestale regionale, sia il supporto all'attività di promozione dei gestori dei boschi didattici anche con l'erogazione di contributi finanziari, in relazione alle risorse finanziarie messe a disposizione dal bilancio regionale;
- infine l'articolo 11 contempla le ipotesi di revoca del riconoscimento del bosco didattico e di cancellazione dall'Albo, mentre l'articolo 12 detta le disposizioni finanziarie.

In data 27 novembre 2019 si sono svolte le consultazioni con: Veneto Agricoltura, Coldiretti Veneto, Associazioni ambientaliste, CAI, Enti Parco, Anci, Uncem, Urvp, Regole, Comitato regionale Unpli Veneto, Presidente Apat, Vicepresidente Fai, Presidente associazione Forestale di Pianura, Sindaco del Comune di Mansuè (TV), Sindaco e Assessore all'ambiente del comune di Cessato (TV).

La Terza Commissione consiliare, acquisito il parere della Prima Commissione ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento consiliare, nella seduta del 26 marzo 2020 ha approvato a maggioranza il progetto di legge con modifiche al testo. Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi: Liga Veneta Lega Nord (POSSAMAI); Zaia Presidente (GEROLIMETTO, SANDONÀ); Fratelli d'Italia-Movimento per la cultura rurale (CASALI); Veneti Uniti (DALLA LIBERA); Partito dei Veneti (GUADAGNINI); Misto (VALDEGAMBERI); Partito Democratico (AZZALIN); Movimento 5 Stelle (SCARABEL). Astenuta la rappresentante del gruppo Civica per il Veneto (GUARDA).

Incaricato a relazionare in Aula il consigliere Pietro Dalla Libera, correlatrice la consigliera Cristina Guarda.”.

- Relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatrice la consigliera Cristina Guarda, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

grazie, Presidente e voglio ringraziare anche il presentatore del progetto di legge, il consigliere Dalla Libera.

Vorrei iniziare con un messaggio: “Troverai più nei boschi che nei libri. Gli alberi e le rocce che insegneranno cose che nessun maestro ti dirà”. Questa è una citazione di uno scambio epistolare di qualche secolo fa di Bernardo di Chiaravalle. È una frase che particolarmente mi è rimasta nel cuore nel mio percorso formativo e di confronto, anche rispetto alla mia attività imprenditoriale. Questo per lanciare un messaggio importantissimo che motiva la mia astensione iniziale: tranquillizzo tutti quanti e tranquillizzo in particolar modo, come già fatto in Commissione, il consigliere Dalla Libera. Voterò anch'io a favore di questo progetto di legge ma il ruolo del correlatore può anche essere un ruolo di ricordo, di generazione e di monito proprio perché abbiamo condiviso tanti progetti in questi cinque anni che ci hanno visti anche convergere e lavorare in estrema sinergia: penso per esempio al progetto di legge sulla canapa e sulla sua produzione; penso anche al progetto di legge sul turismo equestre, aspetto che mi ha sempre visto particolarmente attenta e attiva e ad altre iniziative che hanno visto una convergenza da parte di tutto il Consiglio dando anche particolari speranze ai mondi che gravitano intorno alla gestione del territorio e delle foreste o dei boschi e quindi possono trarne beneficio. Il monito è questo: non diventi un progetto di legge fine a sé stesso che successivamente verrà accantonato anche perché non sono indifferenti i fondi messi a disposizione per questo progetto. C'è anche la necessità, insomma, di andare a rispondere all'attività imprenditoriale che può stare dietro alla generazione di questo importantissimo servizio, ma c'è anche bisogno di continuità e di definire una strategia che non verrà abbandonata nei prossimi anni.

Ci prendiamo anche insieme questa responsabilità condivisa: fare da garanti in modo che nei prossimi anni, venga data continuità a questo importantissimo processo così da rispondere senza far cader nell'oblio all'esigenza di nuovi strumenti espressa dalle nuove generazioni che con iniziative di questo tipo possono appassionarsi e aprirsi a nuove strategie di progettualità per la propria realizzazione. Queste nuove iniziative devono servire anche a rispondere all'urgenza di dare nuovi strumenti ai giovani, alle nuove generazioni, per conoscere un aspetto del nostro territorio che può appassionarli e aprirli anche a strategie di progettualità future per la propria realizzazione.

Infatti queste iniziative non fanno altro che consentire non soltanto alle famiglie di avere ulteriori strumenti per conoscere il nostro territorio, ma anche alle nuove generazioni di vagliare meglio tutte le opportunità che sono state date loro per la realizzazione della propria professionalità o della propria attività futura lavorativa o di volontariato.

Per cui sicuramente andremo a votare questo progetto a favore ma anche a monitorarne l'attuazione.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo degli artt. 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 34/2018 è il seguente:

“Art. 3. Definizioni

1. I termini bosco, foresta e selva sono equiparati.
2. Si definiscono:
 - a) patrimonio forestale nazionale: l'insieme dei boschi, di cui ai commi 3 e 4, e delle aree assimilate a bosco, di cui all'articolo 4, radicati sul territorio dello Stato, di proprietà pubblica e privata;
 - b) gestione forestale sostenibile o gestione attiva: insieme delle azioni selvicolturali volte a valorizzare la molteplicità delle funzioni del bosco, a garantire la produzione sostenibile di beni e servizi ecosistemici, nonché una gestione e uso delle foreste e dei terreni forestali nelle forme e ad un tasso di utilizzo che consenta di mantenere la loro biodiversità, produttività, rinnovazione, vitalità e potenzialità di adempiere, ora e in futuro, a rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale, senza comportare danni ad altri ecosistemi;

c) pratiche selvicolturali: i tagli, le cure e gli interventi volti all’impianto, alla coltivazione, alla prevenzione di incendi, al trattamento e all’utilizzazione dei boschi e alla produzione di quanto previsto alla lettera d);

d) prodotti forestali spontanei non legnosi: tutti i prodotti di origine biologica ad uso alimentare e ad uso non alimentare, derivati dalla foresta o da altri terreni boscati e da singoli alberi, escluso il legno in ogni sua forma;

e) sistemazioni idraulico-forestali: gli interventi e le opere di carattere intensivo ed estensivo attuati, anche congiuntamente, sul territorio, al fine di stabilizzare, consolidare e difendere i terreni dal dissesto idrogeologico e di migliorare l’efficienza funzionale dei bacini idrografici e dei sistemi forestali;

f) viabilità forestale e silvo-pastorale: la rete di strade, piste, vie di esbosco, piazzole e opere forestali aventi carattere permanente o transitorio, comunque vietate al transito ordinario, con fondo prevalentemente non asfaltato e a carreggiata unica, che interessano o attraversano le aree boscate e pascolive, funzionali a garantire il governo del territorio, la tutela, la gestione e la valorizzazione ambientale, economica e paesaggistica del patrimonio forestale, nonché le attività di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi;

g) terreni abbandonati: fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali vigenti, i terreni forestali nei quali i boschi cedui hanno superato, senza interventi selvicolturali, almeno della metà il turno minimo fissato dalle norme forestali regionali, ed i boschi d’alto fusto in cui non siano stati attuati interventi di sfollo o diradamento negli ultimi venti anni, nonché i terreni agricoli sui quali non sia stata esercitata attività agricola da almeno tre anni, in base ai principi e alle definizioni di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e relative disposizioni nazionali di attuazione, ad esclusione dei terreni sottoposti ai vincoli di destinazione d’uso;

h) terreni silenti: i terreni agricoli e forestali di cui alla lettera g) per i quali i proprietari non siano individuabili o reperibili a seguito di apposita istruttoria;

i) prato o pascolo permanente: le superfici non comprese nell’avvicendamento delle colture dell’azienda da almeno cinque anni, in attualità di coltura per la coltivazione di erba e altre piante erbacee da foraggio, spontanee o coltivate, destinate ad essere sfalciate, affienate o insilate una o più volte nell’anno, o sulle quali è svolta attività agricola di mantenimento, o usate per il pascolo del bestiame, che possono comprendere altre specie, segnatamente arbustive o arboree, utilizzabili per il pascolo o che producano mangime animale, purché l’erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti;

l) prato o pascolo arborato: le superfici in attualità di coltura con copertura arborea forestale inferiore al 20 per cento, impiegate principalmente per il pascolo del bestiame;

m) bosco da pascolo: le superfici a bosco destinate tradizionalmente anche a pascolo con superficie erbacea non predominante;

n) arboricoltura da legno: la coltivazione di impianti arborei in terreni non boscati o soggetti ad ordinaria lavorazione agricola, finalizzata prevalentemente alla produzione di legno a uso industriale o energetico e che è liberamente reversibile al termine del ciclo culturale;

o) programmazione forestale: l’insieme delle strategie e degli interventi volti, nel lungo periodo, ad assicurare la tutela, la valorizzazione, la gestione attiva del patrimonio forestale o la creazione di nuove foreste;

p) attività di gestione forestale: le attività descritte nell’articolo 7, comma 1;

q) impresa forestale: impresa iscritta nel registro di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che esercita prevalentemente attività di gestione forestale, fornendo anche servizi in ambito forestale e ambientale e che risulti iscritta negli elenchi o negli albi delle imprese forestali regionali di cui all’articolo 10, comma 2;

r) bosco di protezione diretta: superficie boscata che per la propria speciale ubicazione svolge una funzione di protezione diretta di persone, beni e infrastrutture da pericoli naturali quali valanghe, caduta massi, scivolamenti superficiali, lave torrentizie e altro, impedendo l’evento o mitigandone l’effetto;

s) materiale di moltiplicazione: il materiale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386;

s-bis) bosco vetusto: superficie boscata costituita da specie autoctone spontanee coerenti con il contesto biogeografico, con una biodiversità caratteristica conseguente all’assenza di disturbi da almeno sessanta anni e con la presenza di stadi seriali legati alla rigenerazione ed alla senescenza spontanee.

3. Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, sono definite bosco le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento.

4. Le regioni, per quanto di loro competenza e in relazione alle proprie esigenze e caratteristiche territoriali, ecologiche e socio-economiche, possono adottare una definizione integrativa di bosco rispetto a quella dettata al comma 3, nonché definizioni integrative di aree assimilate a bosco e di aree escluse dalla definizione di bosco di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5, purché non venga diminuito il livello di tutela e conservazione così assicurato alle foreste come presidio fondamentale della qualità della vita.”

“Art. 4. Aree assimilate a bosco

1. Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, fatto salvo quanto già previsto dai piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono assimilati a bosco:

a) le formazioni vegetali di specie arboree o arbustive in qualsiasi stadio di sviluppo, di consociazione e di evoluzione, comprese le sugherete e quelle caratteristiche della macchia mediterranea, riconosciute dalla normativa regionale vigente o individuate dal piano paesaggistico regionale ovvero nell’ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalle regioni e dai competenti organi territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il particolare interesse forestale o per loro specifiche funzioni e caratteristiche e che non risultano già classificate a bosco;

b) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, di miglioramento della qualità dell'aria, di salvaguardia del patrimonio idrico, di conservazione della biodiversità, di protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;

c) i nuovi boschi creati, direttamente o tramite monetizzazione, in ottemperanza agli obblighi di intervento compensativo di cui all'articolo 8, commi 3 e 4;

d) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di interventi antropici, di danni da avversità biotiche o abiotiche, di eventi accidentali, di incendi o a causa di trasformazioni attuate in assenza o in difformità dalle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;

e) le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco, non riconosciute come prati o pascoli permanenti o come prati o pascoli arborati;

f) le infrastrutture lineari di pubblica utilità e le rispettive aree di pertinenza, anche se di larghezza superiore a 20 metri che interrompono la continuità del bosco, comprese la viabilità forestale, gli elettrodotti, i gasdotti e gli acquedotti, posti sopra e sotto terra, soggetti a periodici interventi di contenimento della vegetazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a garantire l'efficienza delle opere stesse e che non necessitano di ulteriori atti autorizzativi.

2. Ai boschi di sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759, non si applicano le definizioni di cui al comma 1 e di cui all'articolo 3, comma 3, e sono consentiti gli interventi colturali disciplinati dalla medesima legge e da specifiche disposizioni regionali.”.

“Art. 5. Aree escluse dalla definizione di bosco

1. Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, fatto salvo quanto previsto dai piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non rientrano nella definizione di bosco:

a) le formazioni di origine artificiale realizzate su terreni agricoli anche a seguito dell'adesione a misure agro-ambientali o nell'ambito degli interventi previsti dalla politica agricola comune dell'Unione europea;

b) l'arboricoltura da legno, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera n), le tartufaie coltivate di origine artificiale, i noccioli e i castagneti da frutto in attualità di coltura o oggetto di ripristino colturale, nonché il bosco ceduo a rotazione rapida di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

c) gli spazi verdi urbani quali i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i vivai, compresi quelli siti in aree non forestali, gli arboreti da seme non costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, e siti in aree non forestali, le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale, gli impianti di frutticoltura e le altre produzioni arboree agricole, le siepi, i filari e i gruppi di piante arboree;

d) le aree soggette a misure e piani di eradicazione in attuazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014.

2. Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, fatto salvo quanto previsto dai piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non sono considerati bosco, esclusivamente ai fini del ripristino delle attività agricole e pastorali o del restauro delle preesistenti edificazioni, senza aumenti di volumetrie e superfici e senza l'edificazione di nuove costruzioni:

a) le formazioni di specie arboree, associate o meno a quelle arbustive, originate da processi naturali o artificiali e insediate su superfici di qualsiasi natura e destinazione anche a seguito di abbandono colturale o di preesistenti attività agro-silvo-pastorali, riconosciute meritevoli di tutela e ripristino dal piano paesaggistico regionale ovvero nell'ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalle strutture regionali competenti in materia agro-silvo-pastorale, ambientale e paesaggistica e dai competenti organi territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, conformemente ai criteri minimi nazionali definiti ai sensi dell'articolo 7, comma 11, e fatti salvi i territori già tutelati per subentrati interessi naturalistici;

b) le superfici di cui alla lettera a) individuate come paesaggi rurali di interesse storico e inserite nel «Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali», istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) i manufatti e i nuclei rurali già edificati che siano stati abbandonati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio d'età.

3. Le fattispecie di cui alle lettere a) e b) del comma 2 continuano ad essere considerate bosco sino all'avvio dell'esecuzione degli interventi di ripristino e recupero delle attività agricole e pastorali autorizzati dalle strutture competenti.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione AdG FEASR e foreste